

**Sintesi dei principali cambiamenti relativi all'art. 33 - Agevolazioni**

	<b>PRIMA</b>	<b>DOPO</b>
<b>Beneficiari</b>	Il malato stesso, oppure un qualunque parente entro il terzo grado	Il malato stesso, oppure un <b>parente fino al terzo grado</b> , a condizione che i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni, oppure siano affetti da handicap grave o siano deceduti
<b>Numero dei beneficiari</b>	Non specificato	Il beneficio dei tre giorni di permesso può essere concesso a <b>una sola persona</b> , salvo il caso dei genitori di persona da assistere, che possono usufruirne alternativamente
<b>Sede lavorativa</b>	Il genitore può essere trasferito nella sede più vicina al proprio domicilio	Qualunque persona beneficiaria può scegliere di essere trasferita presso la sede più vicina al <b>domicilio della persona da assistere</b>
<b>Revoca</b>	Assente	In caso di accertamento di mancanza dei requisiti da parte dell'INPS o del datore di lavoro
<b>Figlio maggiorenne</b>	I genitori possono assisterlo solo se convivente e in caso di condizioni di assistenza <i>continuativa ed esclusiva</i> (legge 151/2001)	Nessun limite
<b>Parenti non conviventi</b>	Vecchia legge 104/1992: nessun beneficio Legge 53/2000: benefici concessi a parenti e affini non conviventi	Non si richiede la convivenza